

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDI' 29 OTTOBRE 2010

1. Reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza JUVENTUS F.C. S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Krasic Milos a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S in ordine alla gara Bologna/Juventus del 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2010)

La C.G.F., visto l'art. 35, comma 1.3, C.G.S., ritenuti integrati i presupposti per l'applicazione delle relative sanzioni, ed in particolare, la condotta gravemente antisportiva per simulazione, **RESPINGE** il ricorso.